

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI

DELLA SARDEGNA



## **Allegato al Regolamento Disciplinare**

### **Art. 1. Principi generali**

Il primo articolo del regolamento reca una definizione generale del procedimento disciplinare. Conformemente alla teoria generale del procedimento, anche quello disciplinare si qualifica teleologicamente, cioè con riferimento allo scopo dell'attività, la quale è volta all'accertamento dell'eventuale sussistenza della responsabilità disciplinare in capo all'iscritto, in funzione della protezione dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Il professionista iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare in caso di azioni od omissioni poste in essere in violazione di norme dell'ordinamento generale o del codice deontologico. Il codice deontologico, infatti, costituisce un utile punto di riferimento per il corretto esercizio della funzione disciplinare, come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, anche in funzione della esigenza della tipizzazione degli illeciti deontologici, quale garanzia nei confronti dell'incolpato. Al riguardo, la Corte di Cassazione (con riferimento al codice deontologico forense, ma con considerazioni estendibili anche ai codici deontologici adottati da altri Ordini professionali), ha riconosciuto la natura giuridica delle norme deontologiche (Cass., sez. un., 6 giugno 2002 n. 8225; Cass., sez. un., 2 aprile 2003 n. 5075). In questo senso, l'esplicito richiamo al codice deontologico si pone anche come criterio di riferimento per la corretta interpretazione dei doveri di dignità, probità e decoro professionale che continuano, in termini generali, a configurare, secondo il vigente ordinamento professionale, i canoni del corretto esercizio della professione.

Il comma 2 dell'articolo 1 individua le disposizioni applicabili al procedimento disciplinare. Anzitutto, l'articolo 12, comma 2, lett. i), della legge n. 56 del 1989, che prevede la competenza ad irrogare sanzioni disciplinari tra le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine Regionale o Provinciale, e gli articoli 26 e 27 della stessa legge, rispettivamente, dedicati alle sanzioni disciplinari e a dettare specifiche disposizioni in tema di procedimento disciplinare, alle quali si conformano le disposizioni del presente regolamento. E' bene, infatti, chiarire che, il regolamento assume una funzione attuativa-integrativa delle disposizioni ordinamentali, le quali conservano intatta la propria piena vigenza.

Al fine di evitare equivoci, al terzo comma si precisa che la competenza disciplinare di ciascun Ordine degli psicologi si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare. Nessuna rilevanza possono avere i successivi mutamenti dello stato di fatto originariamente considerato.

Come formula di chiusura, è stato previsto un rinvio alle norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (e s.m.i.), per quanto non espressamente previsto dall'ordinamento professionale e dal regolamento. Il rinvio - meramente residuale, giacché il regolamento segna lo sforzo di prevedere, per quanto possibile, tutte le evenienze procedurali - è coerente con la natura giuridica del procedimento disciplinare, da qualificare in termini di procedimento amministrativo, seppure segnato da caratteri peculiari, essendo volto all'accertamento di una responsabilità quale quella disciplinare, e pertanto doverosamente informato non solo ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ma anche al canone del giusto processo, orma recepito anche in sede amministrativa (cfr. artt. 7-10, legge n. 241/1990).

## **Art. 2. Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni**

L'art. 2 del regolamento è dedicato alla precisazione della nozione di responsabilità disciplinare. La responsabilità disciplinare, consta - come altri tipi specifici di responsabilità afferenti al più ampio *genus* delle responsabilità giuridiche - di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo.

L'elemento oggettivo - o materiale - consiste in un'azione od omissione che violi i doveri professionali dello psicologo, quali risultano dalle norme di legge e regolamenti, o da specifiche violazioni del codice deontologico, o da contegni che siano, comunque, tali da integrare un *vulnus* a quei canoni generali di dignità, probità e decoro che dovrebbero informare il corretto esercizio della professione (cfr. il combinato disposto dell'art. 1, co. 1, e dell'art. 2, comma 1).

L'elemento soggettivo - o psicologico - riguarda, invece, l'attitudine psichica con la quale viene compiuta l'azione od omissione disciplinarmente rilevante. La responsabilità disciplinare, infatti, non può assumere connotati di "responsabilità oggettiva", che scatta a prescindere dalla valutazione del profilo psicologico, ma, più correttamente, deve presentare, accanto all'elemento materiale, un profilo di intenzionalità o quantomeno di colpa. Se, insomma, non può essere ragionevolmente mosso alcun rimprovero al contegno di uno psicologo, non basta l'integrazione dell'elemento materiale per ritenere sussistente la fattispecie della responsabilità disciplinare. E', infatti, necessario che accanto al dato materiale vi sia l'intenzionalità della condotta, o quantomeno un profilo di colpa, intesa nella duplice accezione di colpa generica (imprudenza, negligenza, imperizia), o di colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline). Si segnala, anzi, come particolare rilievo possa assumere in queste vicende la colpa specifica. Nell'esercizio di una professione regolamentata, dove la legge protegge il pubblico affidamento di colui che entra in contatto con il professionista presumendone la competenza professionale, si deve prestare particolare attenzione ai casi in cui vengono arrecati dei danni proprio per la mancata conoscenza o la falsa applicazione di elementi giuridici e/o di tecnica specifica che dovrebbero appartenere al patrimonio di conoscenze specifiche che integra il contenuto di valore di una prestazione professionale.

Il quarto comma dell'articolo 2 prevede, poi, che possano acquisire rilievo disciplinare anche fatti estranei all'esercizio dell'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale, o compromettano la dignità della categoria. Tale fattispecie è da apprezzare con particolare prudenza, per evitare che assuma i contorni di una sorta di "controllo di virtù" che, certamente, prescinde dalle prerogative del Consiglio dell'Ordine Provinciale o Regionale.

L'articolo 2 si chiude indicando in cinque anni il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare. Tale termine decorre dalla commissione del fatto. L'inizio del procedimento disciplinare coincide con la notifica dell'atto di incolpazione, la quale interrompe la decorrenza del termine prescrizione.

Mancando, in genere, negli ordinamenti professionali una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il *dies a quo* è individuato facendo applicazione dei principi generali: assume allora rilievo il "*giorno della consumazione del fatto*" (Cass. SS.UU., n. 9893/93), con la conseguente avvertenza che, qualora vi sia una pluralità di condotte illecite unite dal vincolo della continuazione o si tratti di illecito ad effetti c.d. permanenti, il *dies a quo* va riferito alla cessazione definitiva del contegno antiggiuridico, ovvero alla cessazione degli effetti di questo; il giorno della consumazione del fatto, dunque. Da quel giorno, gli organi competenti hanno cinque anni di tempo per contestare l'addebito e per pervenire ad una decisione disciplinare.

Al fine di evitare errori nelle comunicazioni, omogeneizzare le stesse e coordinare la disciplina regolamentare con quella legislativa, l'articolo si chiude prevedendo che: - tutte le comunicazioni eseguite nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso, sono eseguite mediante notificazione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; - in caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

### **Art. 3. Astensione e ricsuzione**

L'articolo 3 reca le norme in materia di astensione e ricsuzione, mutate con i necessari adattamenti, dai principi generali del diritto. Trattasi di disposizioni, infatti, che si presentano attuative del principio generale di imparzialità che deve caratterizzare l'organo decidente.

L'astensione si qualifica propriamente come un obbligo proprio di ciascun componente il Consiglio dell'Ordine Provinciale o Regionale, che sussiste quando si ritengano pregiudicate le condizioni di "serenità" rispetto alla decisione da adottare e di "equidistanza" rispetto agli interessi coinvolti. Le fattispecie elencate nel comma 1 dell'articolo contemplano, infatti, anche una formula residuale, riferibile ad "*altre ragioni di convenienza*" (lett. f), che dovrebbe proteggere non solo l'imparzialità dell'organo decidente, ma anche l'apparenza esteriore di tale imparzialità. Tali fattispecie possono, peraltro, assumere rilievo come motivo di ricsuzione, ed in questo senso, postulano una iniziativa motivata dell'incolpato. In entrambi i casi, è il Consiglio del Collegio che decide in ordine alla sussistenza della causa di astensione o ricsuzione.

#### **Art. 4. Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente**

Esaurite le disposizioni generali attinenti ai principi generali e la disciplina applicabile al procedimento, le norme che assicurano l'imparzialità dell'organo decidente, e quella relative alla prescrizione degli illeciti disciplinari, il regolamento disciplina le varie fasi del procedimento, partendo, ovviamente, dai primi atti.

Gli articoli quattro e cinque disciplinano la fase preliminare alla vera e propria apertura del procedimento. Il procedimento disciplinare, infatti, è preceduto da una fase prodromica la quale, a seguito di una prima sommaria delibazione, può condurre all'archiviazione immediata senza espletare tutte le formalità proprie del procedimento. A fronte, infatti, di notizie di fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare che non abbiano quei minimi caratteri oggettivi (ad esempio, palese infondatezza, inesistenza del fatto addebitato) e soggettivi (ad esempio, mancanza della qualità di iscritto in capo all'accusato) necessari per avviare una vera e propria istruttoria, va disposta l'archiviazione immediata, onde non appesantire inutilmente l'attività del Consiglio dell'Ordine e non sottoporre l'interessato ad un procedimento inutile.

Il primo comma dell'art. 4 è dedicato all'iniziativa, ovvero alle modalità attraverso le quali viene promosso il procedimento disciplinare. Secondo l'ordinamento professionale vigente l'iniziativa può essere assunta d'ufficio, allorché il Consiglio abbia notizia di fatti rilevanti, oppure può essere assunta mediante una specifica richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio. La richiesta della parte pubblica si giustifica sul piano sistematico come momento di conferma della funzione pubblica del procedimento, volto, come sopra ricordato, alla protezione dell'interesse generale al corretto esercizio della professione.

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 si riferiscono ai poteri ordinatori del Presidente, o del Consigliere (Vicepresidente, o, in caso di impedimento, Consigliere anziano) che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. A beneficio del corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento si è ritenuto necessario esemplificare i poteri ordinatori del Presidente (cfr. comma 3).

E' bene ribadire che l'esercizio della funzione disciplinare si configura come pubblica funzione, e che i Consiglieri rivestono, nel compimento degli atti di propria spettanza, la qualifica di pubblici ufficiali. Conseguentemente si è precisato esplicitamente che la convocazione del Consiglio ai fini della deliberazione dell'apertura o meno del procedimento o dell'archiviazione immediata costituisce dovere d'ufficio del Presidente (o di chi ne fa le veci), poiché ogni decisione al riguardo compete all'Organo collegiale (solo *dominus* dell'*an* del procedimento)

#### **Art. 5. Archiviazione immediata**

E' particolarmente delicata l'individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile l'archiviazione immediata, considerando la difficoltà di conciliare le esigenze di celerità e snellimento delle attività consiliari con le contrapposte esigenze di rispetto del contraddittorio e delle garanzie dell'incolpato, oltre che con riguardo al più generale principio di doverosità dell'azione disciplinare.

Al primo comma dell'art. 5, si richiama il dovere del Consiglio dell'Ordine di prendere in considerazione le notizie potenzialmente rilevanti. Queste possono provenire da qualunque

fonte: soggetti pubblici, iscritti all'albo, privati, anonimi. Riguardo quest'ultima fonte, si prevede di prendere in considerazione solo gli anonimi recanti fatti e/o circostanze dettagliate in modo tale da poter costituire una sufficiente base di indagine.

In questi casi esiste l'obbligo di una delibazione sommaria della questione che può condurre a due esiti diversi: apertura del procedimento disciplinare, o archiviazione immediata. L'archiviazione immediata è ipotesi esclusivamente limitata ai procedimenti avviati d'ufficio (e non su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio) e deve essere, come detto, deliberata dal Consiglio su proposta motivata del Presidente o di chi ne fa le veci.

I presupposti della delibera di archiviazione (che, tendenzialmente, può essere assunta in sede di prima convocazione del Consiglio) costituiscono ipotesi tassative: la decisione può essere assunta solo quando, sotto il profilo oggettivo, i fatti riferiti siano palesemente insussistenti, o le notizie siano palesemente infondate, oppure allorquando, sotto il profilo soggettivo, si riferiscano a soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'Ordine che procede. In questo ultimo caso vi è un evidente difetto di competenza, e, quindi, il Presidente deve trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine, considerando che si tratta di notizie relative ad uno psicologo iscritto in altro albo.

In funzione di garanzia degli interessi coinvolti, è previsto che il provvedimento di archiviazione sia comunicato al professionista interessato. Non è opportuno prevedere la comunicazione d'ufficio del provvedimento anche ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie che hanno originato la vicenda. Questi, infatti, se particolarmente interessati a conoscere l'esito dell'esposto, potranno chiedere copia del provvedimento di archiviazione, nel rispetto della disciplina dettata in tema di accesso dalla legge n. 241 del 1990

#### **Art. 6 Accertamenti preliminari**

Nel caso in cui gli elementi di cui l'Ordine sia venuto a conoscenza siano tali da non consentire l'archiviazione immediata, occorre accertare la loro consistenza, al fine di decidere se aprire o meno il procedimento disciplinare.

La disciplina di tale fase di accertamento è contenuta nell'articolo 6 del regolamento, assegnando al Presidente la competenza a procedere in tal senso. Il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente o da un Consigliere delegato.

Generalmente, si procederà all'audizione dell'iscritto interessato, e/o dell'autore della segnalazione, e/o di altre persone informate sui fatti disponibili a rendere dichiarazioni, e si tenterà di acquisire informazioni o documenti utili per assumere una decisione.

Il secondo comma dell'articolo 6, disciplina puntualmente gli adempimenti preliminari agli accertamenti ed, in particolare, all'audizione dell'interessato, in linea con i principi generali sul procedimento amministrativo.

Il terzo comma è dedicato alle facoltà e alle garanzie dell'iscritto, prevedendo che lo stesso ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore, di non presentarsi all'audizione e di inviare memorie e documenti. Previa giustificazione, l'iscritto che non si presenta all'audizione deve essere nuovamente convocato, ma, in caso di ulteriore assenza, il Consiglio può procedere oltre. Ovviamente, ogni accertamento compiuto deve essere fatto constare da un verbale redatto in forma sintetica e sottoscritto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato, oltre che dalle persone ascoltate.

Solo all'esito di tale fase il Consiglio, convocato in apposita seduta, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, decide se aprire il procedimento disciplinare ovvero archiviare il caso con provvedimento motivato da comunicare all'interessato con lettera raccomandata r/r.

#### **Art. 7. Apertura del procedimento disciplinare**

Il Consiglio dell'Ordine, qualora non ritenga di procedere all'archiviazione, delibera l'apertura del procedimento disciplinare. Tale deliberazione assolve molteplici funzioni: essa determina il momento dell'apertura del procedimento disciplinare e individua il *thema decidendum*; inoltre, a seguito della notifica, instaura un rapporto di conoscenza del procedimento ed incardina il contraddittorio.

La delibera deve contenere tutte le indicazioni necessarie per salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell'incolpato e, pertanto, deve essere motivata, contenere le contestazioni dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritiene possano essere state violate. Qualora nel corso della fase sommaria siano emersi fatti ulteriori rispetto a quelli conosciuti in un primo momento, tali da concretare ulteriori illeciti disciplinari in capo al professionista, il Consiglio, con la medesima delibera, integra il capo di incolpazione. E', infatti, indispensabile che il Consiglio, nel convocare l'incolpato per la seduta, provveda alla menzione di tutti gli addebiti, onde consentire la predisposizione di un'adeguata difesa. Le predette indicazioni sono indispensabili per porre il professionista in condizione di potersi difendere e sono, pertanto, richieste a pena di nullità (nello stesso senso, con riferimento agli avvocati, per i quali, peraltro, l'obbligo di menzione degli addebiti è previsto a livello ordinamentale, si veda Cass. 8 agosto 1990, n. 8066; il principio vale, comunque, anche con riguardo ad altri professionisti in quanto attuativo del diritto di difesa, che costituisce principio inderogabile). Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio e di consentire al professionista la preparazione di un'adeguata difesa, garantendogli un congruo periodo di tempo per predisporre i propri atti difensivi, è previsto un termine di 30 giorni, che deve intercorrere tra la data di ricezione della comunicazione di fissazione dell'udienza dibattimentale e la data dell'udienza medesima. Dunque, il predetto termine, come tutti i termini a comparire, ha natura dilatoria e quando scade in un giorno festivo esso è prorogato di diritto ad un giorno successivo non festivo.

La delibera deve, inoltre, contenere la menzione che l'incolpato, nel corso del procedimento, può farsi assistere da un difensore di fiducia che, a garanzia dello stesso incolpato, deve essere un professionista iscritto nell'albo degli avvocati o nell'albo degli psicologi. Personalmente, o a mezzo del difensore, l'incolpato può presentare memorie e documenti. La previsione dell'assistenza difensiva attiene ad una semplice facoltà, in quanto nel procedimento disciplinare, oltre a non essere prevista la difesa d'ufficio, non è parimenti previsto il "patrocinio necessario" e l'incolpato può stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore, realizzando personalmente la propria difesa.

La delibera deve, poi, contenere la nomina del relatore, che deve essere un componente del Consiglio. Trattasi, peraltro, di un requisito che non è previsto a pena di nullità, posto che l'incolpato, in mancanza di una specifica designazione del soggetto relatore, ha, comunque, sufficienti indicazioni riguardo il soggetto giudicante, con conseguente salvaguardia del suo

diritto di difesa.

La pienezza del contraddittorio, che costituisce uno dei principi cardine del regolamento dei procedimenti disciplinari, è assicurata dalla previsione della notifica della delibera all'incolpato, con l'adozione della specifica modalità della raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono, poi, previsti una serie di adempimenti volti a dare impulso al procedimento. Per questi adempimenti non sono previste particolari formalità (possono, dunque, essere utilizzati i mezzi di comunicazione ordinaria quali telefono, fax, lettere, e-mail) e termini, ma è evidente che essi dovranno essere effettuati nel rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, che impone che ogni singolo atto del procedimento venga compiuto quanto prima e, comunque, in tempi ragionevoli.

L'articolo 7 si chiude con la previsione del termine di 36 mesi di durata del procedimento, decorrente dall'apertura del procedimento disciplinare. Sono fatte salve, ovviamente, le cause di sospensione del procedimento che comportano l'interruzione dei termini di prescrizione dell'illecito e del termine di durata del procedimento.

Poiché a causa di nuove elezioni e per altre ragioni, la composizione dell'Organo giudicante può mutare nel corso del procedimento, al comma 7 si precisa che ciò non influisce sulla prosecuzione del procedimento pendente, il quale prosegue con salvezza di tutti gli atti compiuti antecedentemente.

#### **Art. 8. Le sedute e la fase istruttoria**

L'art. 8 riguarda la fase istruttoria del procedimento disciplinare, possibilmente, da contenere in un'unica seduta per garantire la celerità del procedimento e la concentrazione delle attività di competenza del Consiglio. Peraltro, poiché in tale fase devono essere espletati diversi incombeni e devono essere acquisiti tutti gli elementi di valutazione, è prevista la possibilità di fissate ulteriori sedute.

Il Consiglio dell'Ordine, tra l'altro, deve: sentire il relatore sull'esito dell'attività precedentemente svolta, questa volta alla presenza dell'incolpato, se comparso; sentire il Procuratore della Repubblica, ove presente; ascoltare l'incolpato (che può farsi assistere da un difensore) e, se del caso, l'esponente e altre persone informate dei fatti; al termine delle indicate audizioni, ridare la parola all'incolpato e all'esponente.

A fini istruttori, il Consiglio può, inoltre, chiedere informazioni e acquisire documenti (sempre che tali acquisizioni siano consentite dalla legge). L'incolpato può produrre memorie e documenti, indipendentemente dalla convocazione e dall'audizione.

Per agevolare e semplificare, anche a tutela dell'incolpato, l'istruttoria, è previsto che l'espletamento della stessa possa essere delegato, in tutto o in parte, al Consigliere relatore, il quale può essere coadiuvato dalla Commissione deontologica, ove costituita.

Lo svolgimento di tutte le predette attività si rende necessario per garantire il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio e, quindi, gli incombeni vanno espletati anche quando si concretino in una ripetizione di quanto già svolto nella precedente fase (si pensi, ad esempio, all'audizione dell'incolpato).

Ciò posto, è possibile che tutte le predette attività non possano essere esaurite nel corso di un'unica udienza, tanto più se le persone da sentire non sono presenti alla prima seduta. La norma in esame prevede, quindi, la possibilità che il Consiglio fissi ulteriori sedute per la

prosecuzione dell'istruttoria.

La norma sancisce che le sedute non sono pubbliche. Nel procedimento disciplinare a carico degli iscritti all'albo degli psicologi, come in quello a carico di altri professionisti, deve, infatti, escludersi l'obbligo della pubblicità delle sedute, stante il difetto di una previsione in tal senso nell'ordinamento professionale, nonché l'impossibilità di invocare l'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848), che, nel fissare l'esigenza di pubblicità del processo, pone un mero principio di comportamento per il legislatore nazionale (Cass. 1 ottobre 1986 n. 5827), il quale, con riguardo al procedimento disciplinare, può scegliere di derogare al principio della pubblicità del dibattimento in considerazione delle esigenze di tutela e di riservatezza della categoria professionale (Cass. 21 maggio 1986, n. 3374).

Per i casi in cui l'istruttoria non si concluda in un'unica seduta e richieda l'adozione di provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine, l'articolo 8 prevede l'obbligo di comunicare tali provvedimenti all'incolpato assente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 9. Verbale**

L'art. 9 indica il contenuto del verbale della seduta. Il verbale viene, di regola, redatto in forma riassuntiva. In proposito si rileva che nel procedimento disciplinare le esigenze di documentazione degli atti possono essere equiparate a quelle inerenti i procedimenti penali in camera di consiglio, per i quali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 529/90, la forma riassuntiva di verbalizzazione costituisce la regola.

Quanto al regime delle nullità del verbale, si può ritenere applicabile la regola secondo la quale, il verbale è da considerare nullo quando vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute alla seduta o in mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto .

#### **Art. 10. Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale**

Ai sensi dell'art. 10, il Consiglio può disporre la sospensione del procedimento disciplinare in qualsiasi momento, se ritiene necessario attendere l'esito di un giudizio penale pendente nei confronti del medesimo professionista (e per gli stessi fatti) sottoposto a procedimento disciplinare.

In caso di pendenza di un procedimento penale, si pone il problema della prescrizione dell'azione disciplinare. Per evitare che il termine prescrizionale quinquennale giunga a compimento, è bene che il Consiglio avvii, comunque, il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto e, poi, valuti l'opportunità di sospenderlo. Sul punto, la norma prevede che la sospensione del procedimento disciplinare interrompe il decorso del termine di prescrizione.

La norma affronta il problema del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, con particolare riguardo al tema della prescrizione.

Al riguardo, è bene rammentare che esistono fatti che assumono rilievo giuridico unicamente nell'ordinamento professionale, e che non integrano gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti. Il caso più frequente è costituito da una condotta tenuta dal



professionista, che si ponga in contrasto con un dovere deontologico, senza integrare un illecito di natura penale. In questi casi, il Consiglio dell'Ordine procede all'accertamento dell'infrazione disciplinare ed, eventualmente, ad infliggere la relativa sanzione, in forza della giuridicità propria degli obblighi di carattere deontologico.

Diverso è il caso in cui il medesimo fatto abbia rilievo sia ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che ai fini dell'azione penale. In questo contesto, il principio-guida desumibile dal codice di procedura penale, è quello dell'autonomia del procedimento disciplinare, che si instaura nell'ambito dell'ordinamento proprio di ciascuna professione, con regole specifiche, rispetto al procedimento penale, il quale ha regole processuali e finalità del tutto proprie, connesse alla generale pretesa punitiva dello Stato nei confronti dei soggetti che si macchiano di comportamenti penalmente rilevanti.

Corollario di tale principio è stato il venir meno dell'istituto della sospensione necessaria del procedimento disciplinare a causa della pendenza di un procedimento disciplinare (c.d. pregiudizialità penale, la quale, infatti, non è stata espressamente prevista dall'attuale codice di procedura penale, a differenza di quanto era previsto nella precedente versione del codice di rito).

La giurisprudenza ha, ripetutamente, escluso che nei procedimenti disciplinari ci si trovi di fronte ad un caso di sospensione necessaria, perché non esiste alcuna specifica disposizione di legge che imponga all'organo professionale la sospensione del procedimento; non esiste rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica fra il processo penale e il procedimento disciplinare, nel senso che non esiste una norma che affermi l'assoluta prevalenza della sentenza penale, sia di condanna che di assoluzione, sulla decisione disciplinare, ma vi è piuttosto lo spazio, in astratto, per una diversa qualificazione giuridica del medesimo contegno materiale.

Tuttavia, di recente l'orientamento giurisprudenziale sembra essere mutato, in quanto, con sentenza 8 marzo 2006, n. 4893, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, a seguito delle modifiche subite dall'art. 653 c.p.p., per effetto della riforma apportata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, in caso di pendenza del procedimento penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone, a mente dell'art. 295 c.p.c., in quanto dalla definizione del procedimento penale può dipendere, ai sensi del citato art. 653 c.p.p., quella del procedimento disciplinare.

Di tale orientamento si è tenuto conto nel redigere la norma regolamentare, precisando, però, che dalla sospensione del procedimento disciplinare consegue l'interruzione del termine di prescrizione (cfr. art. 2945 cc) e l'interruzione del termine di durata del procedimento disciplinare. E' previsto, altresì, che tali termini iniziano di nuovo a decorrere dalla definizione del processo penale (Cass. n. 9893/93).

Ai fini della rilevanza della sentenza penale nel procedimento disciplinare, va rammentato che l'art. 653 c.p.p., stabilisce che: - la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso; - mentre la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Qualora, nel fatto oggetto di segnalazione, o durante l'istruttoria o il procedimento

disciplinare, si ravvisino sussistere gli elementi di una fattispecie penale, il Consiglio deve trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Al fine di evitare cancellazioni dall'albo strumentali ad evitare responsabilità disciplinari, l'articolo in commento si chiude con la previsione di un'altra ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare, stabilendo che lo stesso è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato, ma può riprendere in caso di nuova iscrizione. A tal fine, il professionista cancellato è iscritto in un apposito registro istituito presso il Consiglio Nazionale, che gli Ordini devono consultare in caso di domanda di iscrizione all'albo. In tale ipotesi, il procedimento prosegue e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

### **Art. 11. Decisione**

Il Consiglio dell'Ordine, al termine della seduta istruttoria, si ritira per deliberare, salvo che si riservi di emettere la decisione in un momento successivo, allorché si versi in casi di particolare complessità.

Lo stesso avviene quando non sia possibile procedere all'istruttoria prevista. In tali ipotesi, il Consiglio dell'Ordine decide allo stato degli atti. I casi sono quelli, ad esempio, in cui sia rimasta inesausta la richiesta di informazioni o documenti, ovvero l'incolpato, l'esponente o le persone informate dei fatti non si siano presentate a rendere dichiarazioni.

La decisione viene presa a maggioranza semplice dei presenti, con un *quorum* costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'interessato.

La decisione deve essere motivata. Sotto questo profilo, il provvedimento può risultare viziato non solo quando la motivazione è materialmente assente, ma anche allorché la motivazione non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo (Cass. 10 novembre 1993 n. 196367).

La decisione emessa può consistere nell'archiviazione del procedimento, nella sospensione del medesimo, ovvero nell'irrogazione della sanzione disciplinare.

La decisione acquista esistenza giuridica solo a seguito della pubblicazione, che si attua con il deposito del provvedimento presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine. Peraltro, come già detto, la decisione può essere emessa immediatamente, a conclusione dell'udienza, ovvero, nei casi di particolare complessità, in un momento successivo, a seguito dell'assunzione a riserva da parte del Consiglio.

Nel primo caso, che costituisce l'ipotesi "normale", la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio entro trenta giorni dall'udienza dibattimentale e, poi, viene notificata entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Nel secondo caso, la decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni decorrenti dal giorno nel quale è stata assunta, mentre la notifica avviene con le modalità previste, in via generale, dal regolamento.

Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito e, quindi, provvede a notificarne, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, copia all'interessato ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio entro i successivi venti giorni e per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale .

### **Art. 12. Requisiti e notificazione della decisione**

L'articolo 12, indica il contenuto della decisione. La decisione deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Consigliere Segretario.

La notificazione della deliberazione disciplinare deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione.

E', peraltro, possibile che la decisione venga emessa seguendo un *iter* diverso da quello previsto in via generale (pubblicazione entro trenta giorni dalla seduta) e, cioè, ai sensi dell'art. 11, comma 5, il quale stabilisce che la notifica della decisione emessa in un momento successivo alla conclusione della seduta avviene ai sensi e con le modalità di cui all'articolo in commento.

La decisione deve essere notificata all'interessato (inteso come incolpato) e al Procuratore della Repubblica competente per territorio competente per territorio.

In caso di irreperibilità del professionista, è previsto l'obbligo di provvedere all'affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine e all'Albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato .

### **Art. 13. Sanzioni disciplinari**

L'art. 13, richiamando l'art.26 della L.56/89, indica, descrivendole, le sanzioni applicabili in caso di illecito disciplinare: - l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri; - la censura, consistente nel biasimo formale per la mancanza commessa; - la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno; - la radiazione dall'albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale, ovvero nel caso di cui all'art. 26, co.3, L.n. 56/89.

La reiterata violazione dei doveri deontologici (c.d. recidiva) è considerata sufficiente a far sì che il Consiglio possa irrogare sanzioni più gravi di quelle precedentemente applicate. Rileva sia la recidiva generica (violazione di doveri diversi), che quella specifica (violazione del medesimo dovere), anche se questa ultima, per evidenti ragioni, assume un'importanza maggiore, dimostrando un particolare atteggiamento repressibile del professionista.

### **Art. 14. Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari**

Circa la possibilità di portare ad esecuzione i provvedimenti disciplinari, l'art. 14 stabilisce che gli stessi divengono esecutivi quando sia trascorso il prescritto termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 della legge n. 56/1989, o quando l'impugnazione sia respinta. In caso di impugnazione, l'efficacia del provvedimento cautelare è sospesa fino al pronunciamento del Giudice.

In linea con quanto stabilito dall'art. 21-*bis*, della legge n. 241 del 1990, è previsto che, fermo restando quanto stabilito in tema di esecutività, prevede che i provvedimenti disciplinari acquistano efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata mediante raccomandata a/r.

### **Art. 15. Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni**

L'art. 15 detta disposizioni in tema di pubblicità e archiviazione dei provvedimenti disciplinari, anzitutto, prevedendo l'obbligo di annotare sull'albo le deliberazioni di sospensione e radiazione, dopo che le stesse sono divenute esecutive.

Costituisce, invece, una facoltà del Consiglio dell'Ordine quella di disporre che copia delle deliberazioni recanti provvedimenti disciplinari, divenute esecutive, siano pubblicate per una volta sul Bollettino dell'Ordine Regionale o Provinciale.

Tutti i provvedimenti emessi in materia disciplinare (provvedimenti sanzionatori e atti di archiviazione) devono essere inseriti, in originale, nell'apposito archivio detenuto presso l'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti e dei relativi documenti sono anche inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto.

L'accesso agli atti in questione è consentito nel rispetto della disciplina dettata in generale in tema di accesso, contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 16. Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti**

L'art. 16 del regolamento si occupa delle forme di tutela giurisdizionale da utilizzare per contestare il provvedimento disciplinare, prevedendo che le deliberazioni del Consiglio adottate in materia possono essere impugnate, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989, n.56, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso. Il ricorso, che va proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ha effetto sospensivo dell'efficacia del procedimento disciplinare.

All'esito del giudizio, possono verificarsi due ipotesi.

Se il ricorso è respinto, resta confermato il provvedimento disciplinare impugnato, ma il professionista può contestare la sentenza adottata dal giudice di primo grado, proponendo ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si osservano, in tal caso, le medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale.

Avverso le decisioni della Corte d'Appello è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione.

Se, invece, il ricorso è accolto, il provvedimento disciplinare è annullato ed al Consiglio dell'Ordine si aprono due strade: prendere atto della sentenza di annullamento e adottare i provvedimenti conseguenti; ovvero proporre impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello, sempre con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.